



UNIVERSITÀ degli STUDI MAGNA GRÆCIA di CATANZARO
Scuola di Medicina e Chirurgia
Consiglio CdSM Medicina e Chirurgia

Regolamento per il recupero delle frequenze didattiche del CdSM in Medicina e Chirurgia

Art. 1 - Generalità e premesse

Premesso che il Consiglio di CdS ha stabilito che, a partire dall'A.A. 25-26, la frequenza minima ai corsi da acquisire sarà del 70% per accedere agli esami di profitto.

Tanto per uniformarsi a quanto indicato, per il semestre-filtro, dal DM 418 del 30-05-25 che stabilisce che la frequenza ai corsi è obbligatoria e alla successiva nota n. 18948 del 26/09/2025, emanata dal Ministero dell'Università e della Ricerca, che fornisce indicazioni circa l'obbligo di frequenza ai fini dell'accesso agli esami di profitto del semestre aperto. Tale previsione riguarda sia le attività erogate in presenza che da remoto.

Di seguito si riporta testualmente un estratto della nota:

“La percentuale minima di frequenza per l'accesso agli esami del semestre filtro è pari al 51 % delle attività didattiche previste per ciascuna disciplina. Qualora la frequenza accertata risulti inferiore a tale percentuale, lo studente non sarà ammesso a sostenere il relativo esame di profitto, fatte salve eventuali deroghe o esoneri parziali disciplinate dall'Ateneo e debitamente motivati. Qualora la percentuale di frequenza accertata per ciascuna disciplina sia pari o superiore al 51% (o inferiore, a fronte di deroghe o esoneri parziali), ma non raggiunga la soglia minima eventualmente stabilita dai Regolamenti didattici di Ateneo per l'accesso all'esame, lo studente è ammesso a sostenere la prova a seguito dello svolgimento di attività didattiche di recupero per il raggiungimento degli obiettivi formativi di apprendimento, ove ritenuto necessario e secondo modalità e criteri definiti dal regolamento del Corso di studio”.

Alla luce di queste nuove indicazioni ministeriali, si rende necessario e urgente il seguente regolamento che disciplina le modalità di recupero delle frequenze non acquisite ai singoli corsi.

Le frequenze sono rilevate mediante App myunicz in dotazione dell'Ateneo di Catanzaro e il manuale d'uso è disponibile per studenti e docenti al seguente link del sito dell'Ateneo

<https://web.unicz.it/it/page/85266>

Art. 2 - Modalità di recupero delle frequenze non acquisite

La modalità di recupero delle frequenze sarà regolamentata sulla base delle seguenti categorie di studenti:

1) Studenti con frequenza attestata inferiore al 50%.

Lo studente che abbia acquisito meno del 50% delle frequenze delle ore complessive di didattica frontale erogate in presenza per ciascun corso dovrà seguire nuovamente i corsi dei singoli insegnamenti e acquisire la frequenza minima prevista, pari al 70% delle ore complessive dell'intero corso.

2) Studenti immatricolati durante o alla fine del periodo di erogazione degli insegnamenti.

Allo studente che si sia immatricolato durante il (o successivamente al) periodo di erogazione dei corsi, sia del primo che del secondo semestre, sono riconosciute le frequenze delle lezioni erogate antecedentemente la data di immatricolazione.



Art. 3 – Deroghe per malattia

Con riferimento all'art. 2 del DM 1835 del 06-12-24, che al comma 2 stabilisce che
“Le verifiche di profitto, nonché l'esame finale, sono svolti in presenza per tutte le tipologie dei corsi di studio di cui all'articolo 3.

Le fattispecie che consentono puntuali deroghe a quanto previsto dal primo periodo, ferma restando la necessità di individuare idonee misure relative all'univoca identificazione dei candidati e al corretto svolgimento delle prove, possono essere disciplinate nei regolamenti didattici d'Ateneo con riferimento a:

a) specifiche situazioni personali, relative a studenti con gravi e documentate patologie o infermità ai sensi della l. 104/1992 e della l. 7/1999 o a studenti in detenzione nel rispetto delle linee guida definite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria d'intesa con la Conferenza nazionale dei delegati dei Rettori per i poli universitari penitenziari;

b) temporanee situazioni emergenziali che consentono l'erogazione della didattica a distanza nonché l'eventuale svolgimento a distanza delle prove d'esame, compreso l'esame finale. In tal caso il provvedimento d'Ateneo che dispone l'attivazione temporanea della modalità a distanza della didattica ovvero delle prove d'esame è sottoposto al preventivo nulla osta ministeriale.”

Pertanto, le deroghe previste in tal senso dal DM per gli esami di profitto saranno estese alle modalità di frequenza on line per le succitate categorie di studenti.

Studenti che a causa di situazioni familiari o cliniche gravi documentate da documentazione sanitaria e accertata dalla commissione medica della Scuola di Medicina, potranno frequentare i corsi mediante didattica online.

Art. 4 – Deroghe soglia minima frequenza

Fatta salva la percentuale di frequenza obbligatoria del 70% per accesso agli esami, eventuali deroghe saranno previste in presenza di disservizi tecnici legati che non garantiscano il regolare funzionamento dell'app.